SENTENZA DELLA CORTE
DEL 30 OTTOBRE 1975 [1]

Benito Galati
contro Landesversicherungsanstalt Schwaben
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Augsburg)

Causa 33-75

Massime

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione invalidità — Periodi assicurativi — Cumulo — Conversione in mesi — Periodo arrotondato al mese in forza della legislazione di uno Stato membro — Periodo maturato in un altro Stato membro — Identità di trattamento

(Regolamento del Consiglio n. 574/72, art. 15, n. 3)

Qualora un periodo assicurativo di durata inferiore ad un mese, compiuto nella Repubblica federale di Germania, vada, secondo l'ordinamento tedesco, arrotondato ad un mese intero, la stessa regola deve valere per un periodo assicurativo che sia stato maturato in un altro Stato membro e che, dopo la conversione in mesi ai fini del cumulo, presenti un resto espresso in decimali. Soltanto così, infatti, si può evitare che l'emigrazione faccia perdere ai lavoratori subordinati i diritti da essi acquisiti nel paese d'origine.

Nel procedimento 33-75,

avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Sozialgericht di Augusta, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

BENITO GALATI, residente in Terrasini,

e

LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SCHWABEN, con sede in Augusta,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano al-

1 — Lingua processuale: il tedesco.

l'interno della Comunità, nonchè dell'art. 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 marzo 1972, n. 574, relativo alle modalità d'applicazione del predetto regolamento n. 1408,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e H. Kutscher, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: G. Reischl,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Con ordinanza 27 gennaio 1975 il Sozialgericht d'Augusta sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, in caso di conversione dei periodi assicurativi espressi in settimane in periodi espressi in mesi (art. 15, n. 3, del regolamento CEE del Consiglio 21. 3. 1972, n. 574, relativo all'attuazione del regolamento CEE n. 1408/71; GU n. L 74, del 27. 3. 1972), l'eventuale resto vada trascurato ovvero se ne debba tener conto come di un mese intero o, rispettivamente, iniziato, nell'effettuare il cumulo dei periodi maturati.
2. Se l'art. 45, n. 1, ultimo inciso, del regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità; GU n. L 149 del 5. 7. 1971) vada inteso come una *fictio,* nel senso che l'ente previdenziale competente deve considerare come propri i periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro, senza possibilità di controllo, ovvero sia possibile procedere al controllo di tali periodi alla luce del diritto nazionale di detto ente.

L'attore nella causa principale, cittadino italiano residente in Italia, è divenuto ina-

bile al lavoro nel gennaio 1971. A quell'epoca egli aveva maturato in Germania 27 mesi d'assicurazione ed era stato assicurato obbligatoriamente in Italia, fino al gennaio 1971, per un periodo di 142 settimane. Successivamente, con l'autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, egli versava ancora dei contributi volontari per due settimane (27 giugno - 4 luglio 1971), in conformità all'art. 1 del decreto presidenziale 31 dicembre 1971, n. 1432 (GU n. 131, del 22 maggio 1972, pag. 3859).

L'attore reclamava dalla convenuta nella causa principale una pensione parziale tedesca di invalidità o, in subordine, di inabilità professionale. Il 14 agosto 1973, la convenuta respingeva la domanda per il fatto che, anche tenendo conto dei periodi assicurativi italiani, non si raggiungeva il periodo minimo di 60 mesi richiesto dall'ordinamento tedesco. Pur riconoscendo che l'art. 45, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 imponeva di tener conto dei periodi assicurativi maturati in Italia, la convenuta affermava infatti che solo il diritto nazionale poteva stabilire, caso per caso, se i suddetti periodi fossero validi per il raggiungimento del periodo minimo d'assicurazione (si noti, in proposito, che i paragrafi 1246, 3° comma, e 1247, 2° comma, della Reichsversicherungsordnung (RVO) ritengono validi solo i periodi compiuti prima della realizzazione dell'evento assicurato, e che l'art. 1255, 8° comma, della stessa RVO considera rilevanti per il calcolo della pensione i soli contributi versati anteriormente al verificarsi dell'evento assicurato).

Il Sozialgericht osserva anzitutto che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione dell'art. 15, n. 3, del regolamento 574/72. Quando nella conversione dei giorni in mesi appaiono cifre decimali, sono possibili — secondo il suddetto collegio — tre diverse soluzioni:

— o non tener conto del mese iniziato (tesi della convenuta);
— o considerare, ai fini della conversione, il mese iniziato come un mese intero (sistema seguito da tutti i regimi di previdenza sociale degli Stati membri);
— oppure ancora considerare il periodo espresso in decimali come un mese di contribuzione iniziato in Germania, vale a dire arrotondare le cifre in questione secondo quanto previsto dal paragrafo 1250, 3° comma, della RVO (soluzione per cui sembra propendere il giudice proponente).

Il Sozialgericht rileva, d'altra parte, che gli svantaggi connessi alla mancata presa in considerazione dei decimali derivano al lavoratore assicurato dal solo fatto di essere emigrato. Ora, l'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 si proporrebbe esattamente d'evitare ai lavoratori migranti conseguenze negative di questo genere.

Il provvedimento di rinvio è pervenuto in cancelleria il 24 marzo 1975.

In conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la convenuta nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

a) Osservazioni della convenuta nella causa principale

— Sulla prima questione

Prendendo per base, come previsto dall'art. 15, n. 3, del regolamento n. 574/72 e dall'art. 13, n. 4, del regolamento (CEE) n. 4, una settimana di 6 giorni, la conversione in mesi di 142 settimane «italiane» dà per risultato 32,77 mesi.

I regolamenti CEE impongono un preciso sistema di conversione, ma non indi-

cano espressamente in alcun luogo che cosa si debba fare in presenza di decimali. In base all'art. 15, n. 3, del regolamento n. 574/72 che fissa il sistema di conversione dei periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione d'un altro Stato membro, ma da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71, il periodo assicurativo minimo di 60 mesi richiesto dall'ordinamento tedesco non è stato raggiunto.

Secondo il commento ufficiale al predetto art. 15:

«Quando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di due o più Stati membri sono espressi in unità di tempo diverse, il loro *cumulo* va effettuato da tutti gli Stati secondo criteri di conversione uniformi».

Non esistendo alcuna norma che regoli l'ipotesi d'un resto inferiore all'unità di tempo valevole nell'ambito del regime previdenziale interessato, non è possibile tener conto di tale resto nel computo dei periodi assicurativi maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri. Il legislatore comunitario non ha inoltre dimostrato di considerare la mancanza d'una norma sulla possibilità di arrotondamento come una lacuna che richieda d'essere colmata.

Il sistema di conversione applicato dalla convenuta non danneggia il lavoratore migrante straniero. Anche nei confronti d'un lavoratore tedesco, la conversione di periodi assicurativi maturati in Italia dovrebbe effettuarsi non già in base al diritto tedesco, bensì secondo i criteri previsti dal già citato art. 15, n. 3. L'art. 51 del trattato si è semplicemente proposto di ovviare agli svantaggi eventualmente derivanti dall'emigrazione e non ha certo inteso attribuire ai lavoratori migranti un trattamento privilegiato. Invece, sarebbe proprio di una situazione di favore che godrebbero i lavoratori migranti nel calcolo dei diversi periodi assicurativi maturati nei vari Stati membri se si aggiungesse un ulteriore arrotondamento all'atto della conversione.

La convenuta ritiene che l'interpretazione dell'art. 15, n. 3, da essa fornita sia la più conforme al principio della parità di trattamento ed agli sforzi di coordinamento compiuti dagli Stati membri.

— Sulla seconda questione

I presupposti giuridici esistenti nel diritto d'uno Stato membro (ad esempio, il periodo minimo d'assicurazione ed il verificarsi dell'evento assicurato secondo l'ordinamento tedesco) non possono, mediante una «fictio juris», portare alla concessione di prestazioni in un Stato membro. Come già i regolamenti nn. 3 e 4, così anche i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 non contengono alcuna norma concernente il periodo minimo d'assicurazione previsto dall'ordinamento previdenziale tedesco. Ciò è dovuto al fatto che non tutti gli Stati membri fanno dipendere il diritto alle prestazioni dal compimento di «un periodo minimo d'assicurazione». Per quanto riguarda il suddetto «periodo minimo d'assicurazione» si deve quindi fare riferimento al solo diritto nazionale, anche nei casi in cui, a norma del diritto comunitario, occorre tener conto di tutti i periodi assicurativi maturati negli Stati membri. Già l'art. 28, n. 1, del regolamento n. 3 prevedeva che «l'istituzione di ciascuno Stato membro determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione». L'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che si ispira al suddetto articolo, va perciò interpretato nel senso che i periodi assicurativi «non tedeschi» vanno presi in considerazione come se si trattasse di periodi maturati nell'ambito dell'ordinamento tedesco. Di conseguenza, è in base alle norme previdenziali tedesche che si deve decidere se con i periodi in questione si raggiunga il già ricordato «periodo minimo d'assicurazione».

Il concetto di realizzazione dell'evento assicurato è una delle nozioni basilari su

cui si impernia la legislazione sociale tedesca, nell'ambito della quale esso riveste perciò una notevolissima importanza. Il rilievo attribuito a tale concetto implica, come conseguenza, che solo i periodi anteriori al verificarsi dell'evento assicurato possono venir compresi nel calcolo del «periodo minimo» richiesto ai fini delle assicurazioni di inabilità professionale o di invalidità. Contrariamente a quanto previsto dalla legislazione italiana, in Germania il momento a partire dal quale sorge un'inabilità professionale è indipendente dalla volontà dell'assicurato, che non può fissarlo di propria iniziativa né ritardarlo indugiando nel presentare la domanda di pensione. Ma i regolamenti comunitari intendono anche evitare svantaggi ai singoli. Essi impongono perciò di controllare se, nel caso di specie, un cittadino italiano non risulti discriminato rispetto ad un cittadino tedesco. Si può tuttavia rispondere che non vi è discriminazione perché, in entrambe le ipotesi, si fa riferimento al principio tedesco del verificarsi dell'evento assicurato. Se si interpretasse l'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 nel senso auspicato dal giudice proponente, ne conseguirebbe che il cittadino italiano, potendo, a differenza del tedesco, dilazionare il momento in cui si verifica l'evento assicurato e completare il periodo minimo d'assicurazione mediante il versamento di contributi volontari, godrebbe di un trattamento di favore.

L'interpretazione di cui sopra porterebbe altresì ad un conflitto col diritto costituzionale tedesco ed in particolare con l'art. 3 della costituzione, che proclama il principio di uguaglianza. Anche la decisione n. 55, con cui la commissione amministrativa ha interpretato l'art. 28, n. 1, b), del regolamento n. 3, non fornisce alcun appiglio a chi voglia sostenere che il principio tedesco in tema di evento assicurato non può continuare ad essere valido nella sfera del diritto comunitario. Secondo il combinato disposto dell'art. 28, n. 1, e dell'art. 27, tocca all'ente previdenziale di ciascuno Stato membro decidere in modo autonomo ed in conformità al proprio ordinamento se sia stato maturato il «periodo minimo d'assicurazione» o se e quando si sia verificato l'evento «dell'invalidità».

L'istituzione competente nel caso di specie può quindi valutare i periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro alla luce della propria legislazione sociale.

b) Osservazioni della Commissione

— Sulla prima questione

Le disposizioni comunitarie valevoli nella fattispecie non precisano che cosa si debba fare dei decimali che possono risultare dalla conversione. In mancanza d'una regola espressa, essi non vanno perciò trascurati né arrotondati, ma semplicemente presi in considerazione tali e quali. Nel caso in esame, ad esempio, andrebbero calcolati 59,77 mesi. Se la cifra così ottenuta sia sufficiente per acquistare il diritto alle prestazioni, è problema da risolversi sulla base della normativa nazionale. Quando l'ordinamento previdenziale dello Stato interessato consente l'arrotondamento dei decimali (com'è il caso del paragrafo 1250, n. 3, della RVO), non è lecito effettuare discriminazioni a danno dei lavoratori migranti.

— Sulla seconda questione

L'espressione «come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che esso applica», di cui all'art. 45, non può venire intesa come una restrizione all'obbligo, enunciato nello stesso articolo, di tener conto dei periodi assicurativi maturati in altri Stati membri, nel senso che essa imporrebbe all'istituzione competente di controllare se i periodi assicurativi «stranieri» siano compatibili con la legislazione nazionale.

Il termine «periodi di assicurazione», usato nell'art. 45 e definito nell'art. 1, letterà r, del regolamento n. 1408/71, designa i periodi di contribuzione o di occupazione definiti o riconosciuti tali dalla legi-

slazione sotto la quale sono stati compiuti, nonchè tutti i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione equivalenti ai periodi d'occupazione. L'ente previdenziale competente deve quindi riferirsi alla legislazione sotto la quale i suddetti periodi sono stati compiuti. Ad una conclusione simile è giunta la Corte nella sentenza 6 giugno 1972 (Murru contro Commission régionale d'assurance maladie de Paris, Racc. 1972, pag. 333), anche se, nel caso di specie, sarebbe stata più vantaggiosa per l'interessato la legislazione del paese in cui aveva sede l'ente previdenziale competente. Tuttavia, ci si può chiedere se il problema della rilevanza dei contributi versati dopo il verificarsi dell'evento assicurato sia ancora uno dei problemi per la cui soluzione il regolamento n. 1408/71 rinvia alla legislazione del luogo di lavoro dell'interessato o non rappresenti piuttosto un problema concernente la definizione del «periodo minimo» previsto dai paragrafi 1246, 3° comma, e 1247, 3° comma, della RVO e, quindi, l'interpretazione e l'applicazione delle leggi tedesche. Una simile conclusione contrasterebbe però con i principi fondamentali enunciati negli artt. 45, n. 1, e 51 del trattato CEE. Perché si possa realizzare la libera circolazione dei lavoratori, non basta infatti garantire ai lavoratori migranti un trattamento pari a quello dei lavoratori nazionali, ma occorre altresì proteggerli dagli svantaggi e dai danni eventualmente connessi all'emigrazione. Di conseguenza, se, in base al decreto presidenziale italiano del 31 dicembre 1971, l'interessato aveva facoltà di versare contributi volontari per l'assicurazione vecchiaia-malattia anche dopo il verificarsi dell'evento assicurato e li ha effettivamente versati, l'ente previdenziale tedesco deve automaticamente tenerne conto.

La convenuta nella causa principale, rappresentata dal suo direttore, sig. Wanders, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Koch, in qualità d'agente, sono state sentite all'udienza del 25 settembre 1975.

L'avvocato generale ha presentato la proprie conclusioni all'udienza del 15 ottobre 1975.

In diritto

1 Con ordinanza 27 gennaio 1975, pervenuta in cancelleria il 24 marzo successivo, il Sozialgericht di Augusta ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione delle norme di diritto comunitario in materia di previdenza sociale per i lavoratori migranti.

Le questioni sono state sollevate nel corso d'una controversia originata dalla domanda con cui un lavoratore italiano, dopo aver maturato 27 mesi d'assicurazione obbligatoria in Germania ed aver versato 142 settimane di contributi obbligatori, più 2 settimane di contributi volontari, in Italia, aveva chiesto alla Landversicherungsanstalt Schwaben la concessione d'una pensione parziale tedesca di invalidità o, in subordine, di inabilità professionale.

La convenuta nella causa principale ha respinto la domanda per il fatto che, pur tenendo conto dei periodi assicurativi maturati in Italia, non si raggiungeva il periodo assicurativo minimo di 60 mesi richiesto dalla legislazione tedesca.

Essa ha osservato in particolare che, sebbene l'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 imponga di tener conto dei periodi assicurativi maturati negli altri Stati membri, solo il diritto nazionale può stabilire, caso per caso se i suddetti periodi siano validi per il raggiungimento del periodo minimo d'assicurazione.

2 Con la prima questione si chiede se, in caso di conversione dei periodi assicurativi espressi in settimane in periodi assicurativi espressi in mesi, (art. 15, n. 3, del regolamento CEE del Consiglio 21. 3. 1972 n. 574, relativo all'attuazione del regolamento CEE n. 1408/71; GU n. L 74, del 27. 3. 1972), l'eventuale resto vada trascurato ovvero se ne debba tener conto come di un mese intero o, rispettivamente, iniziato, nell'effettuare il cumulo dei periodi maturati.

Con la seconda questione si chede se l'art. 45, n. 1, ultimo inciso, del regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408 (relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità; GU n. L 149 del 5. 7. 1971) vada inteso come una *fictio,* nel senso che l'ente previdenziale competente deve considerare come propri i periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro, senza possibilità di controllo, ovvero sia possibile procedere al controllo di tali periodi alla luce del diritto nazionale di detto ente.

3 Posto che, come afferma il Sozialgericht di Augusta, un periodo assicurativo di durata inferiore ad un mese, compiuto nella Repubblica federale di Germania, va arrotondato, secondo l'ordinamento tedesco, ad un mese intero, si deve altresì arrotondare ad un mese intero un periodo assicurativo che sia stato maturato in un altro Stato membro e che, dopo la conversione in mesi ai fini del cumulo, presenti un resto espresso in decimali. Soltanto così, infatti, si può evitare che l'emigrazione faccia perdere ai lavoratori subordinati i diritti da essi acquisiti nel paese d'origine.

4 Ciò premesso, diventa superfluo risolvere la seconda questione.

Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Sozialgericht di Augusta con ordinanza 27 gennaio 1975, afferma per diritto:

Qualora un periodo assicurativo di durata inferiore ad un mese, compiuto nella Repubblica federale di Germania, vada, secondo l'ordinamento tedesco, arrotondato ad un mese intero, la stessa regola deve valere per un periodo assicurativo che sia stato maturato in un altro Stato membro e che, dopo la conversione in mesi ai fini del cumulo, presenti un resto espresso in decimali. Soltanto così, infatti, si può evitare che l'emigrazione faccia perdere ai lavoratori subordinati i diritti da essi acquisiti nel paese d'origine.

R. Lecourt R. Monaco H. Kutscher A. M. Donner J. Mertens de Wilmars

P. Pescatore M. Sørensen A. J. Mackenzie Stuart A. O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 ottobre 1975.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt